

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3404

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREARO, BRUSASCA, DE MARZI, MENGOZZI*Presentata il 10 agosto 1966*

Tutela del titolo e della professione di enotecnico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi tende a soddisfare una vecchia e legittima aspirazione di una numerosa e benemerita categoria di tecnici altamente qualificati, operanti in un settore di grande rilievo dell'economia non solo agricola ma generale del nostro paese. Questi tecnici sono rappresentati dai diplomati dei corsi superiori delle ex regie scuole di viticoltura e di enologia, trasformati nel 1923 (regio decreto 30 dicembre 1922) nei corsi di specializzazione delle ex regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e l'enologia, successivamente modificati (legge 15 giugno 1931) nei corsi di specializzazione e, più recentemente, nella sezione specializzata degli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia.

Mentre ai diplomati dei primi due tipi di scuola veniva rilasciato il titolo di « enotecnico » (si veda regio decreto 6 maggio 1906, n. 238, mai abrogato), a coloro che hanno conseguito e conseguono tuttora il diploma presso gli Istituti tecnici agrari specializzati è riconosciuto il titolo di « perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia » (legge 15 giugno 1931, n. 889). Nonostante le innovazioni portate nel tempo negli ordinamenti scolastici, il vecchio titolo di enotecnico per uso tradizionale e costante è rimasto nella comune pratica a contraddistinguere anche i diplomati degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia. Riconoscimento, questo, non certamente gratuito ma

derivante da una preparazione scolastica e professionale impartita da pochi Istituti — del tutto originali e caratteristici nel quadro generale dell'istruzione media superiore agraria — la cui impostazione si è mantenuta in circa un secolo di attività su un livello didattico uniforme ed elevatissimo per capacità di docenti, per dotazione di attrezzature, per serietà di programmi.

È doveroso ricordare che gli attuali Istituti tecnici agrari con ordinamenti speciali per la viticoltura e l'enologia traggono origine in gran parte dalle vecchie scuole di viticoltura e di enologia. Nel 1876 fu creata quella di Conegliano Veneto, nel 1879 quella di Avellino; nel 1881 quelle di Alba e di Catania. Successivamente fu creato l'Istituto di Marsala e recentemente quello di Locorotondo.

L'alto valore di questi Istituti, sorti per soddisfare la sentita esigenza di tecnici specializzati in un settore di grande rilevanza economica e sociale quale il vitivinicolo, è, d'altra parte, assai significativamente dimostrato dall'elenco del numero medio annuo di diplomati. Essi superano, da soli, i diplomati di tutte le altre specializzazioni agrarie (in olivicoltura e olificio; in ortofrutticoltura, in caseificio, ecc.) e si possono valutare complessivamente attorno alle 150 unità all'anno. Fra nuove e vecchie leve, il nostro Paese — il quale, non bisogna dimenticare, è oggi il più forte produttore di vino nel mondo — dispone di circa quattromila enotecnici la cui benemerita e determinante attività nella dire-

zione di stabilimenti vinicoli privati, di Cantine sociali e di Enopoli così come in aziende viticole e in stabilimenti di prodotti derivati (alcool, acqueviti, aceto, ecc.) ha contribuito a portare l'industria enologica e la viticoltura italiana a livelli elevatissimi di progresso e di riconosciuto prestigio.

Il fatto stesso che fra tutti i tecnici agricoli, di ordine universitario o secondario, gli enotecnici siano quelli maggiormente richiesti e più vastamente utilizzati, non solo in Italia, ma anche all'estero (molti enotecnici italiani e stranieri sono usciti dalle nostre gloriose scuole ed hanno fondato e diretto in paesi come l'Argentina, il Brasile, il Cile, la California negli U.S.A., la Bulgaria, ecc. molte importanti aziende vitivinicole, creando addirittura in certi casi le fortune vitivinicole di alcune vaste regioni, come nelle Americhe), se conferma la capacità formativa dei nostri Istituti specializzati in viticoltura ed enologia, è anche ohario indice della sentita esigenza di tecnici vitivinicoli qualificati, capaci di assumere autonome responsabilità specifiche. E il titolo di enotecnico offre una sicura garanzia al riguardo corrispondendo al fabbisogno, da un lato, di dirigenti tecnici di aziende vitivinicole e, dall'altro, di professionisti abilitati a stime, perizie, consulenza e assistenza in progettazioni, costruzioni, impianti, analisi e valutazioni merceologiche complesse, particolari trattamenti enologici, funzioni amministrative e contabili. Tutte queste funzioni richiamate nell'articolo 6 della nostra proposta di legge non possono essere attribuite che agli enotecnici, sotto il cui denominatore comune devono essere compresi, a tutti i fini professionali, anche i « periti agrari specializzati in viticoltura ed enologia », così come viene da noi proposto nell'articolo 1.

La legittimità di questo riconoscimento, salve facendo le norme relative al rilascio dei titoli previsti nell'attuale ordinamento scolastico degli Istituti tecnici agrari specializzati, deriva sia dalla configurazione unica della preparazione e della attività professionale di questi diplomati, quanto dall'uso tradizionale e continuato di un titolo significativamente espressivo e nettamente differenziato per le funzioni che esso comporta.

Ma il riconoscimento giuridico del titolo di enotecnico non può essere evidentemente fine a sé stesso. Giustamente, da anni, gli enotecnici italiani, attraverso la voce qualificata della propria Associazione e numerose, reiterate mozioni congressuali, avanzano la richiesta di una specifica regolamentazione profes-

sionale che valga a valorizzare e a tutelare sul piano giuridico la professione di enotecnico tuttora indiscriminatamente confusa nella tutela professionale dei periti agrari, con l'aggravante che questa ultima regolamentazione (legge 25 novembre 1929, n. 2365), dimentica ogni qualsiasi doveroso riconoscimento delle peculiari funzioni di questa, come di ogni altra categoria di periti specializzati, in tutte quelle prestazioni per le quali sono richiesti studi particolari e collaudate esperienze.

Sicché in base alla regolamentazione professionale dei periti agrari, fra le attribuzioni ad essi riservate figurano prestazioni quale la direzione di attività tipiche di trasformazione e lavorazione industriale di prodotti agrari per le quali i periti agrari non posseggono alcuna speciale e approfondita preparazione, propria invece degli specializzati fra i quali gli enotecnici che hanno dovuto, per conseguirla, sobbarcarsi ad un ulteriore oneroso periodo di studi altamente qualificati.

Ed è estremamente sintomatico che questo riconoscimento venga invece da una fonte certamente più obiettiva, non fosse altro in quanto al di sopra di comunque giustificabili interessi di categoria. Nel decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, sui nuovi programmi di insegnamento degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura e enologia — che anticipano sul piano didattico il previsto riordinamento strutturale dell'Istituto tecnico — è contenuta infatti una chiara indicazione delle funzioni caratteristiche dei diplomati degli Istituti medesimi. Nella premessa all'allegato al citato provvedimento si legge infatti, nel contesto delle attività che il perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia è chiamato ad esercitare: « ...può infine accedere a posti direttivi di qualsiasi stabilimento enologico (cantine sociali, enopoli, cantine private, ecc.); deve quindi possedere, insieme alle doti attitudinali, una preparazione di base tecnico-scientifica ed economica che gli consenta di operare razionalmente nel settore agrario, e in particolare, in quello vitivinicolo ».

Questa indicazione conferma la validità dell'istanza mossa dagli enotecnici italiani volta a configurare e disciplinare la loro specifica attività professionale.

Non va nascosta, peraltro, la strana concezione sinora dominante nel nostro Paese circa la tutela e la regolamentazione dei titoli professionali specializzati, sia di ordine uni-

versitario che secondario. Si creano istituti a tutti i livelli, medi e superiori, per la formazione di specialisti — il che risponde a una sempre più avvertita esigenza di ogni settore di attività — ma la regolamentazione giuridica: ignora, limitandosi ai grandi gruppi indifferenziati di dottori agronomi, di ingegneri, periti agrari, ecc.

Questa preconcetta e anacronistica avversione alla disciplina autonoma dei titoli e delle professioni specializzate trova peraltro un'eccezione la quale, con il suo indubbio valore di « precedente » avvalorata, se ve ne fosse bisogno, il buon diritto degli enotecnici italiani per una propria specifica regolamentazione professionale. Con la legge 3 febbraio 1963, n. 112, sono state date infatti

disposizioni normative circa la tutela del titolo e della professione di geologo, cioè di una specializzazione dell'ingegneria.

Ispirandoci non solo a questo precedente, ma soprattutto alle più sostanziali motivazioni più avanti accennate, vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, la nostra proposta di legge intesa al riconoscimento giuridico dell'enotecnico e alla regolamentazione della relativa professione. Nel proporla al vostro esame, vogliamo aggiungere la fiducia che non mancherà la vostra approvazione la quale varrà a tutelare e vieppiù valorizzare un titolo il quale è stato e rimane certamente fra i più prestigiosi dell'ordinamento scolastico italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Titolo professionale.

Il titolo di enotecnico spetta esclusivamente a coloro i quali abbiano conseguito il relativo diploma legale dopo aver assolto:

a) il corso superiore delle ex regie scuole di viticoltura e di enologia oppure il corso di specializzazione presso le ex regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e l'enologia;

b) il corso di specializzazione presso gli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia oppure la Sezione specializzata presso gli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia.

Ai fini della presente legge il titolo di « perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia » rilasciato dagli Istituti di cui al comma b) è equipollente a quello di « enotecnico ».

ART. 2.

Albo degli enotecnici.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito l'albo degli enotecnici.

Per l'esercizio della professione di enotecnico è obbligatoria l'iscrizione nel relativo albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli

ordinamenti della amministrazione da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Qualora ad essi sia consentito il conferimento di incarichi speciali, a norma degli ordinamenti loro applicati dalle pubbliche amministrazioni dalle quali dipendono, essi possono essere iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio nazionale del Collegio degli enotecnici per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione di enotecnico.

L'enotecnico iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 3.

Collegio e Consiglio nazionale.

Gli iscritti nell'albo costituiscono il Collegio degli enotecnici.

Il Collegio elegge il Consiglio nazionale che è formato da undici membri i quali provvedono a loro volta a eleggere il Presidente del Collegio.

ART. 4.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

- a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di specchiata condotta morale;
- d) avere conseguito il diploma di cui all'articolo 1;
- e) avere la residenza in Italia.

ART. 5.

Norme per l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere indirizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio nazionale del Collegio degli enotecnici. Essa deve essere redatta in carta da bollo e accompagnata dai seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di residenza;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

d) certificato di cittadinanza italiana o dello Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

e) diploma rilasciato da una delle scuole o da uno degli Istituti indicati nell'articolo 1.

ART. 6.

Oggetto della professione.

Formano oggetto dell'attività professionale dell'enotecnico:

a) la direzione tecnica di aziende agrarie prevalentemente viticole; di aziende viticolo-enologiche; di aziende enologiche (siano esse agricole, commerciali, industriali, di natura privata o collettiva o pubblica);

b) le stime di vivai; vigneti, cantine o stabilimenti enologici; impianti, macchinari, attrezzature per enologia; vasi vinari; stabilimenti di lavorazione dei sottoprodotti e derivati dell'industria enologica che non richiedono una specifica preparazione tecnica e scientifica oltre a quella enologica per la loro importanza economica o per la complessità degli elementi di valutazione;

c) l'assistenza e la consulenza nella progettazione di fabbricati, impianti e attrezzature enologiche;

d) la progettazione di impianti e attrezzature enologici che non richiedono una specifica preparazione tecnica per importanza e complessità di elementi di valutazione;

e) l'assistenza e la vigilanza nei lavori di costruzione di stabilimenti e impianti vinicoli o di impianti di lavorazione dei sottoprodotti e derivati dell'attività vitivinicola;

f) la perizia, e relativa assistenza e consulenza, nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti collaterali (aceto, alcool, acqueviti, ecc.);

g) l'analisi chimico-fisica e microbiologica, nonché la valutazione organolettica delle uve, dei mosti dei vini e dei prodotti collaterali;

h) l'assistenza e la consulenza nei trattamenti enologici e in particolare in quelli disciplinati da eventuali specifiche norme legislative o regolamentari;

i) l'amministrazione e la contabilità di aziende enologiche o agrarie a carattere prevalentemente vitivinicolo;

l) la curatela di aziende vitivinicole;

m) le funzioni peritali e arbitrali in ordine alle attribuzioni sopra indicate;

n) tutte quelle altre attività, in quanto non elencate, previste nella premessa all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759 (sulla sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia).

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita agli enotecnici iscritti all'albo e non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti.

ART. 7.

*Attribuzioni del Consiglio nazionale
del Collegio.*

Spetta al Consiglio nazionale del Collegio:

a) di curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) di curare la tenuta e la revisione, quest'ultima almeno ogni due anni, dell'albo e dell'elenco speciale, provvedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni;

c) di curare la comunicazione dell'albo e dell'elenco speciale e delle relative variazioni a tutti i Tribunali e a tutte le Camere di commercio, industria e agricoltura;

d) di vigilare per la tutela del titolo professionale e di svolgere le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) di adottare i provvedimenti disciplinari;

f) di provvedere, se richiesto, alla liquidazione degli onorari,

g) di provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio nazionale e di compilare annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) di stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;

i) di rilasciare ad ogni iscritto nell'albo o nell'elenco speciale apposita attestazione.

ART. 8.

Perizie e incarichi.

Le perizie o incarichi da affidarsi agli enotecnici possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria o dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo degli enotecnici.

Le perizie o gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti agli iscritti nell'elenco speciale soltanto quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2.

ART. 9.

Ricorsi.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale del Collegio degli enotecnici in materia di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale di cui all'articolo 11.

ART. 10.

*Scioglimento
del Consiglio nazionale del Collegio.*

Se non è in grado di funzionare, se — chiamato alla osservanza dei propri doveri — persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale del Collegio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le sue funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio nazionale del Collegio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale del Collegio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale degli enotecnici.

Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un Segretario fra gli iscritti nell'albo.

ART. 11.

Commissione centrale.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli enotecnici.

Essa è composta:

a) di un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente;

b) del capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministro per la grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, con funzioni di vice-presidente;

c) di tre componenti designati rispettivamente dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal Ministro dell'industria e commercio e del Ministro per la pubblica istruzione;

d) di nove enotecnici eletti dagli iscritti nell'albo.

Non possono far parte della Commissione centrale gli eletti al Consiglio nazionale del Collegio.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e le foreste, dell'industria e commercio e per la pubblica istruzione.

ART. 12.

*Vigilanza del Ministro
per la grazia e giustizia.*

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sul Collegio nazionale degli enotecnici.

ART. 13.

Norme regolamentari.

Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.